



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO PER L'UTILIZZO, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.01.2004, DEL DIPENDENTE ARCH. DANIELE ROSTAGNO. PROROGA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI DIPENDENTE EX CAT. D3 TRA IL COMUNE DI ARIGNANO ED IL COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 11/07/2022 si è deliberato:

- Di autorizzare in favore del Comune di Mombello di Torino, l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004 del dipendente Arch. Daniele ROSTAGNO, con qualifica di dipendente del Comune di Arignano in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico cat. D – posizione economica D3 per n. 4 ore settimanali a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione fino a fine mandato del Sindaco attualmente in carica presso il Comune di Arignano, salvo proroga per un periodo da definirsi con atto di Giunta;
- Di approvare l'utilizzo, in modo convenzionato col Comune di Mombello di Torino, del dipendente del Comune di Arignano, Arch. Daniele ROSTAGNO;
- Di approvare l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Arignano ed il Comune di Mombello di Torino, che si compone di n° 5 articoli;
- Di autorizzare, altresì, il Sindaco di Arignano alla stipula della relativa convenzione;
- Di dare atto che l'onere di spesa conseguente all'adozione del presente atto, dovrà trovare copertura con inserimento nel relativo bilancio di previsione;
- Di dare atto che la spesa relativa alle ore svolte presso il Comune di Mombello di Torino, ad esclusione della retribuzione di posizione e dell'eventuale retribuzione di risultato, verrà anticipata dal Comune di Arignano e rimborsata, con cadenza semestrale, dal comune in convenzione con imputazione agli appositi capitoli del bilancio;

Constatato che tale convenzione prevedeva come scadenza la fine del mandato del Sindaco di Arignano, salvo proroga per un periodo da definirsi con atto di Giunta;

Visto che con nota Prot. n. 0002559 del 26/06/2024, il Sindaco del Comune di Mombello di Torino, richiedeva l'autorizzazione alla proroga della sopra citata convenzione per l'assegnazione parziale del dipendente Arch. Daniele Rostagno per un numero di 4 ore settimanali fino al 31/12/2024;

Considerata la volontà dei Comuni di Arignano e di Mombello di Torino di prorogare l'utilizzo, in modo convenzionato, del dipendente Arch. Daniele ROSTAGNO mediante l'approvazione di una nuova ed idonea convenzione che tenga conto dell'esigenze dei due Enti come meglio specificato nelle premesse;

Precisato che il citato schema di convenzione prevede l'utilizzo del dipendente, nel rispetto del vincolo orario settimanale d'obbligo, per il 11,11% (pari a 4 ore) dell'orario di lavoro presso il



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

Comune di Mombello di Torino per il restante 88,89 % (pari a 32 ore) presso il Comune di Arignano;

Richiamato l'art. 30 del T.U. n° 267 del 18/08/2000 che così recita:

“1) Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

2) le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; omissis”

Visto il vigente comma 1 art. 14 del C.C.N.L. di comparto del 22.1.2004, il quale dispone che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”;*

Visto l'art. 1 – comma 557 della L. 30.12.2004, n° 311 che dispone: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;*

Dato atto che la disciplina sopra citata è da considerarsi speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all'art. 53 – comma 1 – del d.lgs. 154/2001 come confermato al riguardo dal parere del C.d.S. n° 2141/2005 espresso nell'adunanza del 25.2.2005 e dalla Circolare n° 2/2005 del 21.10.2005 emanata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

Visto, altresì, il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 della legge 311/2004;

Visti:

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il d.lgs. 30.3.2001, n° 165 e ss.mm.ii. recante norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il d.lgs. 18.8.2001, n° 267, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- i vigenti C.C.N.L. validi per il personale del comparto Regioni – Autonomie Locali;
- l'art. 1 – comma 557 della legge n° 311/2004;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico e contabile:

Con votazione unanime espressa per scrutinio palese



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

DELIBERA

- 1) **Di autorizzare** in favore del Comune di Mombello di Torino, l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004 del dipendente Arch. Daniele ROSTAGNO, con qualifica di dipendente del Comune di Arignano in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Area Funzionari e Elevata Qualificazione/ex D3 - per n. 4 ore settimanali a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 31/12/2024;
- 2) **Di approvare** l'utilizzo, in modo convenzionato col Comune di Mombello di Torino, del dipendente del Comune di Arignano, Arch. Daniele ROSTAGNO;
- 3) **Di approvare** l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Arignano ed il Comune di Mombello di Torino, che si compone di n° 5 articoli;
- 4) **Di autorizzare**, altresì, il Sindaco di Arignano alla stipula della relativa convenzione;
- 5) **Di dare atto** che l'onere di spesa conseguente all'adozione del presente atto, dovrà trovare copertura con inserimento nel relativo bilancio di previsione;
- 6) **Di dare atto** che la spesa relativa alle ore svolte presso il Comune di Mombello di Torino, ad esclusione della retribuzione di posizione e dell'eventuale retribuzione di risultato, verrà anticipata dal Comune di Arignano e rimborsata, con cadenza semestrale, dal comune in convenzione con imputazione agli appositi capitoli del bilancio;
- 7) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento, per gli adempimenti gestionali di competenza, al responsabile dell'ufficio amministrativo/contabile ed al segretario comunale.
- 8) **Di rendere** la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
SCIMONE Ferdinando

Il Vicesegretario Comunale
Firmato digitalmente
INFERRERA Dott. Roberto